

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-386	del 20/05/2019
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Est – Struttura di Forlì-Cesena. Convenzione con il Comune di Bertinoro per le attività di Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici presso il sito “Monte Maggio”. Approvazione delle modifiche del programma e delle tempistiche del monitoraggio.	
Proposta	n. PDTD-2019-385	del 15/05/2019
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Est	
Dirigente adottante	Vicari Luigi	
Struttura proponente	Area Prevenzione Ambientale Est	
Dirigente proponente	Dott. Vicari Luigi	
Responsabile del procedimento	Lucialli Patrizia	

Questo giorno 20 (venti) maggio 2019 presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, il Direttore dell'Area Prevenzione Ambientale Est, Dott. Vicari Luigi, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Area Prevenzione Ambientale Est – Struttura di Forlì-Cesena. Convenzione con il Comune di Bertinoro per le attività di Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici presso il sito “Monte Maggio”. Approvazione delle modifiche del programma e delle tempistiche del monitoraggio.

VISTE:

- la L.R. 44 del 19/04/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’Accordo di Programma, previsto all’art. 3 della succitata L.R. 44/95 ed approvato con il DPRG n. 53/2002, in cui sono definite le attività di Arpa a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale della Regione, delle Autonomie Locali e delle Aziende USL;

RICHIAMATO:

- l’Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell’art. 34 del T.U.EE.LL e dell’art. 40 della L.R. n. 20/2000 SS.MM., sottoscritto il 17/11/2010 da Comune di Bertinoro, Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia Romagna, e che prevedeva che il Comune di Bertinoro predisponesse un programma di monitoraggio ambientale in prossimità dei siti oggetto di impianti radiotelevisivi;

PREMESSO:

- che in data 06/02/2018, al fine di dare continuità alle attività di monitoraggio già avviate nel 2012 ai sensi dell’art. 4 del suddetto Accordo, è stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Bertinoro ed Arpa per il monitoraggio dei campi elettromagnetici presso il sito di Monte Maggio per il triennio 2018-2020;
- che la suddetta convenzione è stata approvata dal Comune di Bertinoro con Delibera di G.C. n. 123 del 28/12/2017 e da Arpa con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 19/02/2018;

ACCERTATO:

- che nel corso del 2018 non è stato possibile effettuare alcune delle attività previste poiché, a seguito di sopralluoghi ed approfondimenti, erano state evidenziate criticità di carattere tecnico e di sicurezza;

DATO ATTO:

- che entrambe le parti hanno convenuto di individuare modalità di monitoraggio diverse da quelle previste dalla convenzione ridefinendone anche le tempistiche;
- che è stato predisposto un nuovo programma di monitoraggio a valere per le annualità 2019-2020-2021;
- che è stata predisposta una nuova convenzione che recepisce il suddetto programma con nuove tempistiche e scadenze, ferma restando invece la quota di contributo riconosciuto dal Comune di Bertinoro ad Arpa pari ad euro 4.500,0 per ogni anno di validità della convenzione;

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione dell'agenzia approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018;
- la DDG n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna";

**SU PROPOSTA:**

- del Direttore della Direttore dell'Area Prevenzione Ambientale Est dott. Luigi Vicari, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

**DATO ATTO:**

- del parere favorevole espresso dalla Responsabile dello Staff Amministrazione Dott.ssa Loretta Poggi, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 la Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Dott.ssa Patrizia Lucialli;

**DELIBERA**

- 1) di approvare la convenzione, parte integrante e sostanziale di questa determinazione, con il Comune di Bertinoro, per il servizio di Monitoraggio dei campi elettromagnetici presso il sito di Monta Magio per le annualità 2019-2020-2021;
- 2) di precisare che la presente convenzione sostituisce integralmente quella approvata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. 135 del 19/02/2018;
- 3) di garantire, attraverso le strutture e le professionalità presenti presso l'Area Prevenzione Ambientale Est, lo svolgimento, a decorrere del 16/05/2019 e secondo i tempi e le modalità previste, delle attività previste dalla convenzione;
- 4) di precisare che i contributi previsti dalla presente convenzione saranno contabilizzati sul Budget di Previsione annuale e pluriennale 2019-2020-2021 alla voce "Ricavi su tariffa da Convenzioni" con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Ambientali (ESSA) e per gli stessi saranno inoltrate distinte Note Debito secondo modalità e tempi fissati all'interno della convenzioni medesima.

Il Direttore dell'Area Prevenzione Ambientale Est

Dott. Luigi Vicari

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BERTINORO  
E ARPAE - AREA PREVENZIONE AMBIENTALE EST  
PER IL MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI  
PRESSO IL SITO "MONTE MAGGIO"**

Con la presente convenzione, da farsi valere ad ogni effetto di legge, tra Arpae, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna con sede a Bologna, Via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae Emilia Romagna, sede di Forlì in viale Livio Salinatore n. 20, Luigi Vicari, nato a Cervia (RA) il 19 febbraio 1957, residente a Cervia in via Golgi n. 15,

e

il Comune di Bertinoro, rappresentato da arch. Tecla Mambelli, nata a Forlì il 24 marzo 1971, la quale agisce esclusivamente nel nome e nell'interesse del Comune di Bertinoro – Codice Fiscale 80002170407 – in qualità di Capo Settore Tecnico - Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro, ai sensi dell'art. 107 del d.Lgs 18.08.2000 n. 267, della delibera di Giunta Comunale n. 123 del 28.12.2017, della propria determinazione n. 154 del 02.05.2019 e della determina Sindacale n. 18 in data 1° luglio 2016,

**PREMESSO**

- ◆ che in Comune di Bertinoro sono presenti numerosi impianti per l'emittenza radiotelevisiva;
- ◆ che in data 17.11.2010 è stato sottoscritto, tra Comune di Bertinoro, Provincia di Forlì-Cesena e Regione Emilia Romagna, l'“Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del T.U. EE.LL. e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000 SS. MM., avente ad oggetto il risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva in comune di Bertinoro attraverso la delocalizzazione dal sito “Rocca” e la qualificazione del sito “Monte Maggio”, anche in relazione al passaggio alla televisione digitale terrestre” (di seguito denominato “Accordo”);
- ◆ che l'art. 4 dell'Accordo di Programma prevedeva che, al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti dall'Accordo stesso, il Comune di Bertinoro predisponesse un programma di monitoraggio ambientale in prossimità dei siti oggetto di impianti radiotelevisivi situati nel proprio territorio (“Monte Maggio” e “Rocca”);
- ◆ che l'art. 4 prevedeva inoltre che per tale attività il Comune di Bertinoro si avvalsesse di Arpa, definendo con Arpa una apposita convenzione per la realizzazione del programma di monitoraggio, secondo le specifiche contenute nell'allegato “F” all'Accordo, denominato “Programma di monitoraggio ambientale”;
- ◆ che tale piano di monitoraggio era volto alla valutazione del rispetto dei livelli di esposizione e valori di attenzione, in particolare in corrispondenza degli edifici ed aree intensamente frequentate;
- ◆ che in data 16.06.2012 è stata stipulata, tra comune di Bertinoro Arpa Emilia Romagna una convenzione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici nel territorio del Comune di Bertinoro, e in particolare nel sito di Monte Maggio;
- ◆ che l'Accordo di Programma ha trovato attuazione, in quanto gli impianti radiotelevisivi che erano presenti sul sito denominato “Rocca” sono stati tutti rimossi e ricollocati in parte presso il sito “Monte Maggio”, in parte in altri siti esterni al territorio del Comune di Bertinoro;
- ◆ che la convenzione stipulata tra Comune di Bertinoro e Arpa in data 16.06.2012 aveva durata triennale;
- ◆ che Arpa ha svolto l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici prevista dalla convenzione, trasmettendo periodicamente le relazioni tecniche previste dalla convenzione stessa;
- ◆ che da tali relazioni è emerso che, nel corso del triennio oggetto di monitoraggio (2102 – 2015), in nessun caso i valori di campo elettrico hanno superato il limite di esposizione, pari a 20 V/m, ed il valore di attenzione

e l'obiettivo di qualità, pari a 6 v/m, previsti nelle aree con permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere dal DPCM 8 luglio 2003, artt. 3 e 4 (valori accertati secondo le disposizioni definite dalla legge 221/12 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese");

- ◆ che successivamente alla conclusione del periodo di monitoraggio 2012 - 2015, si era ritenuta opportuna la prosecuzione delle attività di monitoraggio, anche in considerazione del fatto che presso il sito erano stati attivati, previa autorizzazione, nuovi impianti di comunicazione elettronica, e che la situazione è in continua evoluzione;
- ◆ che le precedenti attività di monitoraggio avevano consentito di individuare i punti con maggiori valori di campo elettrico, e pertanto si era ritenuto opportuno modificare le modalità di monitoraggio, rispetto a quelle previste nella convenzione stipulata in data 16.06.2012, effettuando una selezione dei punti di misura, ed una riduzione della frequenza delle misure a banda stretta;
- ◆ che con Delibera di G.C. n. 123 del 28.12.2017, avente all'oggetto "Convenzione fra il Comune di Bertinoro e Arpae Sezione di Forlì-Cesena per il monitoraggio dei campi elettromagnetici presso il sito di Monte Maggio" si era stabilito di approvare lo schema di convenzione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici presso il sito di Monte Maggio, per il triennio 2018 - 2020;
- ◆ che lo schema di convenzione approvato con Delibera di G.C. n. 123/2017 prevedeva, tra l'altro, l'esecuzione di "misure in continuo in banda larga" mediante il posizionamento di una centralina presso il punto di misura denominato "via dei Capuccini 1344 - Terrazzo custode"; tale punto di misura si trova presso il terrazzo dell'abitazione del custode, facente parte del fabbricato sito in via dei Capuccini, 1334 (in passato adibito a ristorante, ora in disuso);
- ◆ che tale schema di convenzione è stato sottoscritto dal rappresentante di Arpae in data 06.02.2018, e pertanto tale convenzione ha avuto decorrenza a partire dal 06.02.2018;
- ◆ che non è stato possibile effettuare le attività la cui esecuzione era prevista nel corso dell'anno 2018, in quanto, in riferimento al punto di misura denominato "Via dei Capuccini 1344 - Ristorante - Terrazzo custode", che era stato scelto in quanto si tratta del punto in cui si sono in precedenza sempre riscontrati i valori di campo elettromagnetico più alti, nel corso dell'anno 2018 Arpae ha segnalato, a seguito di sopralluoghi e approfondimenti, la non idoneità del sito per il posizionamento della centralina, in condizioni di sicurezza;
- ◆ che vista pertanto l'impossibilità di posizionare la centralina di monitoraggio presso il punto di misura denominato "Via dei Capuccini 1344 - Ristorante - Terrazzo custode", vi sono stati vari ulteriori contatti tra Arpae e Comune di Bertinoro; a seguito di tali contatti è risultato opportuno individuare modalità di monitoraggio in parte diverse da quelle previste dalla convenzione stipulata in data 06.02.2018, e ridefinire le tempistiche delle attività di monitoraggio e di attuazione della convenzione;
- ◆ che si è ritenuto opportuno, pertanto, modificare il programma di monitoraggio, rispetto a quello previsto nello schema approvato con Delibera di G.C. n. 123/2017, e nella convenzione sottoscritta dal rappresentante di Arpae in data 06.02.2018;
- ◆ che con la presente convenzione si definiscono modalità di monitoraggio che non prevedono il posizionamento della centralina per le "Misure in continuo in banda larga" presso il punto di misura denominato "via dei Capuccini 1344 - Ristorante - Terrazzo custode", ma presso un altro punto di misura che dovrà essere concordato annualmente tra Arpae e Comune di Bertinoro; le misure in continuo verranno effettuate nelle annualità 2019 e 2020. Nelle annualità 2019 e 2021, verranno inoltre effettuate misure di "mappatura" presso il fabbricato sito in via dei Capuccini 1334, e nell'area circostante; che la presente convenzione avrà validità a partire dalla stipula della stessa, e le attività in essa previste dovranno svolgersi nel corso degli anni 2019, 2020, 2021;
- ◆ che a partire dalla stipula della presente convenzione, la precedente convenzione stipulata in data 06.02.2018, sarà da considerarsi superata;

**VISTA** la decisione di Giunta del 14.01.2019 con la quale si decideva di accogliere in linea di massima le modifiche da apportare al programma di monitoraggio, lasciando invariati gli importi da corrispondere ad Arpae, come da proposta del Settore Edilizia e Urbanistica - Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente;

**VISTA** la Delibera di G.C. n. 123 del 28.12.2017, con la quale:

- si approvava lo schema di convenzione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici presso il sito di Monte Maggio, per il triennio 2018 - 2020;
- si autorizzava il Capo Settore Edilizia e Urbanistica ad apportare modifiche non sostanziali allo schema di convenzione;
- si dava mandato al Capo Settore Edilizia e Urbanistica alla stipula della convenzione;

**VISTA** la determinazione del Capo Settore Edilizia e Urbanistica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si approva lo schema di convenzione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici presso il sito di Monte Maggio, modificato per i motivi sopra specificati;

#### **VISTI**

- il Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”*;
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”*;
- il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 *“Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”* e successive modificazioni ed integrazioni e ss.mm. ii.;
- la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 30 *“Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”*;
- la Legge 221/12 del 17/12/2012 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*;
- la L.R. n. 13/2015, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae), che integra le funzioni di Arpa e dei Servizi ambiente delle Province, operativa dal primo gennaio 2016;

#### **SI CONVIENE**

##### **Art. 1 - Oggetto**

Arpae nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla L.R. n. 13/2015 ed in piena autonomia tecnica e scientifica, nell’ambito delle proprie attività istituzionali non obbligatorie, attraverso il Servizio Sistemi Ambientali della Area Prevenzione Ambientale Est, sede operativa di Forlì, s’impegna a realizzare il Programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici nel sito oggetto di impianti per l’emittenza radiotelevisiva situato nel Comune di Bertinoro (Monte Maggio) con le modalità di cui all’art. 2.

##### **Art. 2 - Modalità e Tempi**

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è previsto a partire dalla data di stipula della convenzione stessa, per un periodo di trentasei mesi.

Il servizio viene realizzato con le seguenti modalità:

1. Il Piano di monitoraggio prevede l'esecuzione di misure di campo elettrico a Banda Larga (B.L.), manuali ed in continuo, per quantificare i livelli complessivi di campo elettrico presenti, oltre che misure a Banda Stretta (B.S.) per controllare le frequenze delle sorgenti presenti e quantificare i singoli contributi ai livelli di campo elettrico complessivi.
2. I punti di misura verranno concordati annualmente, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, tenuto conto di eventuali richieste da parte del Comune o di altri Enti pubblici;
3. le misure verranno suddivise come da tabelle allegate; rimane la facoltà del Comune di Bertinoro di richiedere una modifica dei punti concordati;

#### **ANNUALITA' 2019**

<b>Misure manuali in banda larga di breve durata</b>
10 punti di misura ripetuti due volte (nel corso dell'anno) in prossimità dei tralicci e delle abitazioni, scegliendo quelli che hanno dato valori più elevati negli anni precedenti, mantenendo anche punti relativi a siti particolarmente sensibili come la scuola materna di via Allende.
<b>Misure in banda stretta</b>
1 punto di misura (una volta nel corso dell'anno) in vicinanza degli impianti
<b>Misure di "mappatura" - (Misure manuali in banda larga di breve durata)</b>
10 punti di misura (una volta nel corso dell'anno) posizionati presso il fabbricato sito in via dei Capuccini 1334 e nell'area circostante
<b>Misure in continuo in banda larga</b>
1 punto di misura (una volta nel corso dell'anno) posizionato in una postazione idonea, per un periodo pari ad almeno 20 gg.

#### **ANNUALITA' 2020**

<b>Misure manuali in banda larga di breve durata</b>
10 punti di misura ripetuti due volte (nel corso dell'anno) in prossimità dei tralicci e delle abitazioni, scegliendo quelli che hanno dato valori più elevati negli anni precedenti, mantenendo anche punti relativi a siti particolarmente sensibili come la scuola materna di via Allende.
<b>Misure in banda stretta</b>
1 punto di misura (una volta nel corso dell'anno) in vicinanza degli impianti
<b>Misure in continuo in banda larga</b>
1 punto di misura (una volta nel corso dell'anno) posizionato in una postazione idonea, per un periodo pari ad almeno 20 gg.

#### **ANNUALITA' 2021**

<b>Misure manuali in banda larga di breve durata</b>
10 punti di misura ripetuti due volte (nel corso dell'anno) in prossimità dei tralicci e delle abitazioni, scegliendo quelli che hanno dato valori più elevati negli anni precedenti, mantenendo anche punti relativi a siti particolarmente sensibili come la scuola materna di via Allende.

<b>Misure in banda stretta</b>
1 punto di misura (una volta nel corso dell'anno) in vicinanza degli impianti
<b>Misure di "mappatura" - (Misure manuali in banda larga di breve durata)</b>
10 punti di misura (una volta nel corso dell'anno) posizionati presso il fabbricato sito in via di Capuccini 1334 e nell'area circostante

4. In generale i punti di misura potranno essere localizzati anche in aree o edifici privati: l'Amministrazione Comunale dovrà attivarsi nei confronti dei cittadini interessati comunicando l'intervento di Arpae in forma scritta, chiedendo un riferimento telefonico per l'operatore Arpae che dovrà accedere al sito di misura e facendo comunque tutto quanto occorre per poter svolgere le attività in maniera efficace ed efficiente.
5. La centralina di monitoraggio in continuo verrà posizionata in un punto ritenuto idoneo, concordato tra Arpae e comune di Bertinoro. I dati del monitoraggio in continuo, validati ed elaborati, verranno pubblicati sul sito Web dell'Agenzia. Arpae inoltre autorizza il Comune di Bertinoro a mantenere, nel sito del Comune di Bertinoro, un collegamento al sito di Arpae (link), alla sezione contenente i dati del monitoraggio.
6. I risultati di tutte le misure effettuate nel corso di ciascun anno di validità della convenzione verranno validati ed elaborati in una relazione tecnica dettagliata, corredata di grafici e cartografie di dettaglio. La relazione verrà predisposta e consegnata entro i trenta giorni successivi allo scadere dell'anno di riferimento.
7. Arpae, fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 6), dovrà tempestivamente informare il Comune nel caso di rilevazioni non conformi a quelle nominali degli impianti monitorati e nel caso di rilevazioni non conformi alla vigente normativa in materia.

### **Art. 3 - Corrispettivo e modalità di versamento**

L'Amministrazione Comunale concorre alla copertura dei costi relativi alle attività istituzionali non obbligatorie oggetto della presente convenzione per un importo pari a € **4.500** per ogni anno di validità della convenzione.

Il contributo, di cui al comma precedente, è fuori dal campo di applicazione dell'IVA per assenza dei presupposti di imponibilità ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 633/73, e verrà annualmente corrisposto ad ARPAE in un'unica soluzione dietro presentazione di Nota Debito che verrà emessa entro i 15 giorni successivi alla consegna della relazione tecnica di cui al punto 6 del precedente articolo 2.

I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 giorni data fattura fine mese, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 L 13/08/2010 n. 136, sul conto di Tesoreria di ARPAE.

### **Art. 4 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e avrà durata pari a tre anni.

Nel caso di impedimenti oggettivi a svolgere le attività previste nel periodo sopra indicato, sarà comunque possibile prevedere una dilazione di sei mesi per la conclusione delle attività, in accordo tra le parti, senza che tale slittamento comporti necessità di modifica alla presente convenzione.

### **Art. 4 bis- Sostituzione precedente convenzione**

La presente convenzione, dalla data della stipula, sostituisce integralmente la precedente convenzione stipulata in data 06.02.2018.

### **Art. 5 – Responsabilità nei confronti di terzi**

Arpae esonera il Comune di Bertinoro da qualsiasi pegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi nell'esecuzione del presente contratto.

### **Art. 6 – Osservanza di leggi e regolamenti**

L'incarico è regolato, oltre che dalle clausole della presente convenzione e per quanto non sia in contrasto con la stessa, anche dalle norme del Codice Civile.

**Art. 7 - Spese**

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso e le spese per la sua eventuale registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

**Art. 8 - Controversie**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Forlì-Cesena ed è esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

Bertinoro, \_\_\_\_\_

per il Comune di Bertinoro

\_\_\_\_\_

per Arpae

\_\_\_\_\_